

Manuale di applicazione

Guida per il corretto utilizzo
del marchio collettivo regionale

 Regione Emilia-Romagna



INDICE

1 - Introduzione

- 1.1 - Marchio QC diritti e doveri 3
1.2 - Che cosa comunica il marchio QC 4

2 - Disciplina per l'uso del del marchio

- 2.1 - Legge regionale 28 Ottobre 1999, n. 28. Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. 6
2.2 - Regolamento per l'uso del marchio QC 12

3 - Caratteristiche tecniche del marchio

- 3.1 - Esecutivo tecnico 18
3.2 - Colori di riferimento 19
3.3 - Marchio a un colore 21
3.4 - Contrasto con colori dello sfondo 23
3.5 - Tipografia 24
3.6 - Riduzioni e ingrandimenti, scomposizione del marchio 25
3.7 - Rapporto dimensionale tra il marchio QC e i marchi dei prodotti 27

4 - Applicazione del marchio su prodotti e confezioni

- 4.1- Tipo di marchio, sua collocazione e dimensioni in rapporto al marchio di prodotto 31
4.2- Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti 32

5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

- 5.1 - Annunci stampa 47
5.2 - Affissioni, manifesti, locandine 48
5.3 - Cartelli stradali 49
5.4 - Brochure istituzionali o di prodotto 50
5.5 - Vetrefanie 51
5.6 - Stand 52
5.7 - Filmati 53
5.8 - Siti web, CD Rom 54
-

1 - Introduzione

1.1 - Marchio QC: diritti e doveri

- La Regione Emilia-Romagna è titolare del marchio collettivo denominato “Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute. Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 28/99”.
- Il marchio, depositato dalla Regione Emilia Romagna a norma di legge, è stato realizzato ai sensi della L.R 28/99, per valorizzare e rendere inequivocabilmente riconoscibili le produzioni agroalimentari di qualità ottenute con tecniche e metodologie di produzione integrata; queste ultime sono state stabilite da appositi disciplinari che i concessionari autorizzati all'uso del marchio devono rispettare.
- I soggetti descritti nell'art. 3 della L.R 28/99 – produttori agricoli, loro associazioni o consorzi e, a particolari condizioni, le imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare – possono richiedere l'utilizzazione del marchio presentando una apposita domanda alla Regione.
- La concessione dell'uso del marchio è rilasciata con apposito atto formale dal Direttore Generale Agricoltura in base all'esito dell'istruttoria eseguita relativamente alle domande presentate.

1 - Introduzione

1.2 - Che cosa comunica il marchio QC

- Il marchio collettivo regionale permette ai produttori agroalimentari di aumentare la visibilità delle loro merci, assicurando ai consumatori che tali prodotti sono stati ottenuti con le tecniche di produzione integrata, cioè rispettando l'ambiente e la salute.
- Il marchio garantisce tutte quelle categorie di prodotti che seguono tecniche di produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute: la presenza del marchio, dunque, ispira ai consumatori una fiducia maggiore nella qualità dei prodotti.
- Il marchio è un vero e proprio strumento di comunicazione: di facile identificazione e memorabilità, si presta alla riproduzione con tecniche tipografiche e serigrafiche; inoltre può essere facilmente declinabile su materiali pubblicitari, confezioni, imballi, prodotti, grazie al suo alto grado di riducibilità.
- Il marchio collettivo regionale è composto da una dicitura accompagnata da un segno grafico; impattante e originale assicura la non sovrapposizione ad altri segni esistenti, come marchi di prodotti e aziende.

- 
- Il tipo di caratteri utilizzati e i colori verde e rosso, che coincidono con quelli del logo della regione Emilia-Romagna, esprimono i 2 importanti significati del concetto qualità:
 - il verde rimanda all'elemento naturale e quindi alle tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e della salute
 - il rosso, colore dalle frequenze altamente attenzionali, esprime la razionalità delle metodologie di Produzione Integrata

Infine, il colore verde chiaro del fondo richiama il campo in cui il marchio viene applicato, cioè quello dell'agricoltura.

- La declaratoria "Produzione Integrata rispettosa dell'ambiente e della salute" sottolinea anche a livello testuale la sicurezza dei prodotti che riportano il marchio QC. Il colore nero contribuisce a siglare il tono istituzionale

- Il filo rosso e la scritta "Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" che chiudono il marchio assolvono alla funzione informativa di specificazione della titolarità del marchio, valida sia per il mercato italiano che per quello estero. I colori e i caratteri utilizzati per la chiusura del marchio rimandano direttamente al logo della Regione Emilia-Romagna, una scelta grafica che "rassicura" il consumatore sulla valenza dello schema operativo attivato a livello istituzionale, al di sopra delle parti, anche a livello di ricordo percettivo.

2 - Disciplina per l'uso del marchio

2.1 - Legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori, attraverso l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari.

Art. 2

Marchi collettivi

1. La Regione è autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a

2 - Disciplina per l'uso del marchio

prodotti agricoli ed alimentari ottenuti mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 3

Concessione dell'uso del marchio

1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso alle imprese:
 - a) singole o associate che producono alimenti destinati al consumo umano;
 - b) di trasformazione o commercializzazione che trasformano o commercializzano alimenti destinati al consumo umano, che sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e vendita con imprese di cui alla lettera a).
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il contratto deve:
 - a) prevedere l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) del comma 1 all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;
 - b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonché il loro impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'articolo 6;
3. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso alle imprese che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla Giunta regionale.
4. I soggetti di cui al comma 3 devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a rispettare gli specifici disciplinari previsti dall'articolo 5 e le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi e per le finalità indicate all'articolo 9, i soggetti di cui al comma 3 devono inoltre impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a fornire alla Regione entro il termine indicato nell'atto di concessione d'uso del marchio, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualità nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo regionale.

Art. 4

Uso del marchio

1. La Giunta regionale determina:
 - a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche ideografiche, nonché, nell'ambito del disciplinare di cui all'articolo 5, i prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere e le modalità di identificazione dei prodotti stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo;

2 - Disciplina per l'uso del marchio

- b) le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative;
- c) le modalità di controllo sui prodotti, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;
- d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovrà essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo;
- e) i casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravità, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7;
- f) i contenuti della relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Art. 5

Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute dei consumatori.
2. La Giunta regionale definisce i principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione in conformità alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle misure agroambientali.
3. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione.
4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al comma 3, la Regione si può avvalere di Enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.
5. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla tenuta e alla conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per la consultazione degli interessati.

Art. 6

Controlli

1. Il controllo delle regole stabilite dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5, deve essere affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000.
2. I controlli consistono nelle:
 - a) verifiche della documentazione fornita;
 - b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

2 - Disciplina per l'uso del marchio

- c) analisi di campioni prelevati.
- 3. Le non conformità rilevate devono essere comunicate alla Regione entro 48 ore dall'accertamento.
- 4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.

Art. 7

Sanzioni relative all'uso del marchio

1. La Regione pronuncia, a seconda della gravità della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione, il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza dalla concessione in caso di violazione delle regole stabilite:
 - a) dalle modalità d'uso del marchio;
 - b) dalle regole stabilite dalla presente legge;
 - c) dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3;
 - d) dalle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5;
 - e) dalle norme regionali, nazionali e comunitarie relative ai prodotti destinati al consumo umano.
2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati assegnando ad essi un termine, non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per formulare le loro osservazioni.
3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo; tuttavia, in caso di violazioni di particolare gravità previste nel provvedimento di concessione dell'uso del marchio, può essere comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della violazione.
4. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravità, che al momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del marchio secondo specifiche modalità individuate dalla Giunta regionale:
 - a) la frode;
 - b) la pubblicità ingannevole;
 - c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari;
 - d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;
 - e) l'impedire o il rendere artificialmente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 6;

2 - Disciplina per l'uso del marchio

5. In caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8

Sostegno di attività promozionali

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio collettivo regionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale interviene attraverso le forme e le modalità previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16, concernente attività di promozione economica.

2. La Regione, qualora non realizzi direttamente le iniziative di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1995, provvede di norma con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

3. La Giunta regionale può decidere che i concessionari dei marchi di cui all'articolo 3 debbano contribuire con una quota proporzionale alla quantità certificata; tale quota è finalizzata esclusivamente alla promozione dei medesimi marchi ed alla stesura di nuovi disciplinari.

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte:

- a) per le attività previste dall'articolo 5 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;
- b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'articolo 8 della presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 16, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposte annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1977;

Art. 10

Abrogazione

1. Sono abrogate le LL.RR. 10 luglio 1992, n. 29, concernente "Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori" e 24 aprile 1995, n. 51, concernente "Modifiche ed

2 - Disciplina per l'uso del marchio

integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente "Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 ottobre 1999
VASCO ERRANI

2 - Disciplina per l'uso del marchio

2.2 - LR 28/99 - Regolamento per l'uso del marchio collettivo della Regione Emilia-Romagna "Qualità Controllata"
Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - legge dell'Emilia-Romagna 28/99
(estratto della deliberazione della Giunta regionale n. 1436/2001)

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna deposita, ai sensi del R.D. n. 929/1942, il marchio collettivo denominato "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" nel settore merceologico comprendente i prodotti agricoli ed alimentari di cui alle Classi 29, 30, 31, 32, 33 riportate nella guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero Industria Commercio Artigianato, e si propone:

- a) di tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio collettivo di cui sopra;
- b) di autorizzare i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, della L.R. 28/99 ad utilizzare il suddetto marchio collettivo, determinando le modalità di concessione e d'uso del marchio stesso, nonché le relative sanzioni;
- c) di controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, che il marchio collettivo sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme.

Art. 2

Requisiti dei concessionari e modalità per la concessione d'uso del marchio

1. L'uso del marchio collettivo è concesso dal Direttore Generale Agricoltura ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 28/99, dietro presentazione di apposita domanda.

2. Le domande per la concessione d'uso del marchio devono contenere, ai sensi degli artt. 3 e 7 della L.R. 28/99, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- le generalità del richiedente;
- l'impegno al rispetto delle norme vincolanti riportate nei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/99 per lo specifico settore e prodotto di competenza;
- l'impegno al rispetto delle norme regionali inerenti l'uso del marchio;
- l'impegno a rispettare le modalità previste per i controlli e a consentirne lo svolgimento;
- l'indicazione dell'Organismo di controllo prescelto;
- l'impegno a presentare, al termine della campagna di valorizzazione, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualità nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo regionale;
- la denominazione, localizzazione e dimensione delle aziende agricole interessate al processo di valorizzazione (in caso di associazioni o consorzi tali informazioni saranno riportate per la propria base associativa direttamente interessata; in caso di imprese di trasformazione o commercializzazione, tali informazioni dovranno riguardare le aziende agricole che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b, della L.R. 28/99, hanno sottoscritto l'impegno alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio);
- la denominazione, localizzazione e dimensione delle strutture di lavorazione, condizionamento e trasformazione coinvolte nel processo di valorizzazione;
- la tipologia del personale, dipendente o esterno, coinvolto per l'assistenza tecnica nelle diverse fasi di filiera, a garanzia del rispetto dei disciplinari;
- la tipologia dei prodotti, freschi o trasformati, e la quantità che si prevede di valorizzare, riportando la percentuale sul presunto totale commercializzato. A queste informazioni dovrà seguire, in relazione all'andamento stagionale, una dichiarazione di aggiornamento o l'eventuale disdetta, da presentare tempestivamente, motivandone le cause, durante la campagna di valorizzazione commerciale;
- i canali di commercializzazione che si intendono utilizzare per tipo di prodotto, specificando la presunta destinazione.

3. Nel caso la domanda venga inoltrata da imprese di trasformazione o commercializzazione operanti nel settore agro-alimentare dovranno essere inviate, a richiesta della Regione, qualora non già allegate alla domanda, copie dei contratti di coltivazione e vendita stipulati dalle suddette imprese con le imprese agricole singole o associate.

Tali contratti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della più volte citata legge regionale, devono:

- a) prevedere l'impegno da parte del richiedente all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;

b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonché il suo impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'articolo 6 della Legge.

4. Alla domanda dovrà essere allegato il piano dei controlli, redatto a cura dell'organismo di controllo prescelto, dal quale risultino le attività di controllo previste e la loro scansione temporale.

5. La concessione dell'uso del marchio è rilasciata a tutti i richiedenti per i quali sia risultata positiva l'istruttoria eseguita da parte del competente Servizio regionale.

Art. 3

Uso del marchio

1. La concessione per l'uso del marchio collettivo è disposta a condizione che vengano rispettate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99, le seguenti norme:

a) che il marchio collettivo venga utilizzato per contraddistinguere i prodotti agro-alimentari di cui alle Classi 29, 30, 31, 32, 33 della guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero Industria Commercio Artigianato, ai sensi del RD n. 929 del 21 giugno 1942 e delle successive modifiche;

b) che i prodotti che il marchio collettivo contraddistingue, e le relative modalità di identificazione nelle diverse fasi del ciclo produttivo-commerciale, siano quelli indicati e descritti nei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/99, le cui norme tecniche vincolanti dovranno essere rispettate dai concessionari autorizzati all'uso del marchio;

c) che il marchio collettivo venga utilizzato, secondo le disposizioni indicate al capitolo 3: "Caratteristiche tecniche del marchio", in almeno una fra le seguenti quattro modalità: imballaggi, confezioni, prodotti e materiale pubblicitario, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto.

Il marchio collettivo regionale deve essere utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione dell'impresa concessionaria, purché vengano rispettate le norme d'uso sopra citate. Non può invece essere affiancato ad altri marchi, icone e sponsor.

Non è concesso cedere a terzi che non siano altri concessionari imballaggi e materiale di confezionamento riportanti il marchio collettivo regionale.

d) che vengano effettuate le attività di controllo previste dall'art. 6 della L.R. 28/99 e realizzate le forme di autocontrollo previste nei diversi disciplinari approvati dalla Giunta regionale.

Art. 4

Disciplinari di produzione integrata

1. I concessionari sono tenuti ad osservare i disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 28/99.

Art. 5

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/99, il Servizio regionale competente stabilisce le modalità dei controlli da attuare nelle diverse fasi di filiera, in relazione al settore specifico di attività.

2. Oltre alle azioni di autocontrollo a carico dei concessionari, descritte nei disciplinari di produzione, l'art. 6 della L.R. 28/99 prevede le seguenti attività di controllo:

- verifica della documentazione tecnica prevista per le azioni di autocontrollo stabilite nei diversi disciplinari.
- ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti oggetto di valorizzazione;
- esecuzione di esami analitici su campioni del prodotto da valorizzare;

3. Le attività di controllo sopra citate devono essere affidate dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000 per lo specifico settore di competenza (EA 03 ed EA 01).

4. Le non conformità rilevate devono essere comunicate alla Regione entro quarantotto ore dall'accertamento.

5. I costi relativi alle verifiche sopra descritte sono a carico dei concessionari.

Art. 6

Obblighi dei concessionari che utilizzano il marchio

I concessionari che intendono utilizzare il suddetto marchio collettivo regionale devono dichiarare, nella domanda di concessione di cui al precedente art. 2, di sottostare ai seguenti impegni:

- a) rispettare le modalità di utilizzazione del marchio fissate dalla Regione;
- b) osservare le norme vincolanti previste nei disciplinari di produzione integrata;
- c) rispettare le modalità previste per i controlli;

d) presentare, al termine di ogni campagna di valorizzazione, una relazione finale sulle attività realizzate.

Art. 7

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28/99 sono previste, commisuratamente alla gravità delle violazioni delle regole stabilite dalla stessa legge, sanzioni progressive che consistono in provvedimenti di richiamo formale, sospensione o decadenza dall'uso del marchio.

2. I diversi provvedimenti sanzionatori vengono comminati direttamente al concessionario o, a seconda delle responsabilità accertate, alle imprese a lui collegate (centri di lavorazione o aziende agricole), aderenti al programma di valorizzazione. Le diverse violazioni vengono contestate al concessionario stesso a cura degli Uffici del Servizio regionale Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. I soggetti nei confronti dei quali viene contestata la violazione possono formulare le loro osservazioni inviandole al Servizio stesso, entro quindici giorni dal ricevimento della predetta contestazione.

3. La sanzione di richiamo viene comminata dal Responsabile del competente Ufficio (Produzioni animali o Produzioni vegetali) del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato allorché il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano commesso violazioni di lieve entità, corrispondenti al mancato rispetto di vincoli non fondamentali riportati nei disciplinari.

4. La sanzione di sospensione, per periodi variabili tra i sei e i ventiquattro mesi, viene comminata, dal Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, per atti di maggiore gravità accertati durante le azioni di controllo messe in atto dalla Regione nei confronti dei concessionari o delle imprese a lui collegate, corrispondenti a:

- mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei disciplinari;
- mancato rispetto delle modalità fissate dalla Regione per l'utilizzazione del marchio in fase commerciale;
- false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio;
- false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo previste nei disciplinari;

La sospensione viene comminata anche qualora il concessionario, o le imprese a lui collegate, dopo il primo richiamo, si siano resi responsabili, nel corso della medesima campagna di valorizzazione, di ulteriori violazioni.

5. Il provvedimento di decadenza dall'uso del marchio viene emanato dal Direttore Generale Agricoltura allorché:

- il concessionario, o le imprese a lui collegate, non si siano attenuti ai tempi di sospensione stabiliti o si siano resi responsabili, dopo la prima sospensione, di ulteriori violazioni di grave entità, entro un lasso di tempo di tre anni, tali da attivare

un secondo provvedimento di sospensione;

- il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano commesso le violazioni elencate al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 28/99, di seguito riportate:

a) frode;

b) pubblicità ingannevole;

c) mancato rispetto della normativa comunitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari;

d) uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;

e) impedire o rendere artificialmente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 6;

- l'organismo di controllo prescelto non abbia rispettato le modalità previste per i controlli;

- il concessionario non presenti, secondo le procedure stabilite, la relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 della L.R. 28/99, contenente i dati consuntivi relativi alle annualità nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo regionale;

- il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano impedito lo svolgimento regolare dei controlli messi in atto dalla Regione.

6. Il provvedimento di decadenza viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.1 Esecutivo tecnico



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.2 Colori di riferimento

Stampa in quadricromia



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.2 Colori di riferimento

Stampa a tinte piatte

"Qualità"
Colore verde:
Pantone 347

Fondino rettangolo
Colore verde chiaro:
Pantone 347 al 30%



LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 28/99

"Controllata"
Colore rosso:
Pantone 032

Elementi di testo
Colore nero:
Pantone Process Black

3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.3 Marchio a un colore

Stampa su fondo bianco

Nero retino 70%

Nero retino 30%



Nero 100%

Nero 100%

3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.3 Marchio a un colore

Stampa su fondo nero



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.4 Contrasto con i colori dello sfondo

Su fondi chiari, come il giallo o il verde chiaro, il marchio deve essere delimitato da un sottile bordo bianco



Su fondi di un verde simile a quello della scritta "Qualità", il marchio deve essere delimitato da un sottile bordo bianco



Su fondi molto scuri il marchio rimane inalterato



Su fondi rossi il marchio deve essere delimitato da un sottile bordo bianco e il filo rosso di chiusura del marchio deve essere convertito in bianco



Su fondi azzurri il marchio deve essere delimitato da un sottile bordo bianco



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.5 Tipografia




3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.6 Riduzione e ingrandimenti, scomposizione del marchio


Dimensione minima consentita, 30mm di larghezza, corrispondenti a 21 mm di altezza




Scomposizione del marchio per impaginazioni in spazi orizzontali ristretti
Larghezza minima consentita 40mm



Forma contratta del marchio senza testi.
Larghezza minima consentita 18mm corrispondenti a 11mm di altezza




Forma tonda delimitata da bordo e forma tonda con fondo pieno. Diametro minimo consentito 18mm



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.6 Riduzione e ingrandimenti, scomposizione del marchio

Forma contratta del marchio con testi, per applicazioni su prodotti.
Diametro minimo consentito 25mm.



Forma contratta del marchio senza testi, per applicazioni su prodotti come indicato nella tabella del paragrafo 5.
Diametro minimo consentito 20mm.



Forma contratta del marchio in negativo senza testi, per applicazioni su prodotti come indicato nella tabella del paragrafo 5. Diametro minimo consentito 20mm.



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.7 Rapporto dimensionale tra il marchio Qualità Controllata e i marchi cui viene affiancato

IMBALLAGGI, CONFEZIONI, PRODOTTI

La superficie del marchio Qualità Controllata deve essere almeno uguale a quella del marchio d'impresa cui viene affiancato.



MATERIALE PUBBLICITARIO


La superficie del marchio Qualità Controllata deve essere almeno il doppio di quella del marchio d'impresa cui viene affiancato.



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.7 Rapporto dimensionale tra il marchio Qualità Controllata e i marchi cui viene affiancato

La distanza minima tra il marchio Qualità Controllata e il marchio del prodotto deve essere di 10mm



Allineamenti:



3 - Caratteristiche tecniche del marchio

3.7 Rapporto dimensionale tra il marchio Qualità Controllata e i marchi cui viene affiancato

Il marchio Qualità Controllata non deve mai essere coperto o avvicinato a meno di 10mm da altri marchi, disegni o scritte.



**ESEMPIO
USO
ERRATO**



**ESEMPIO
USO
ERRATO**



**ESEMPIO
USO
ERRATO**



**ESEMPIO
USO
ERRATO**

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

Tabella riassuntiva per la corretta applicazione del marchio su imballi e confezioni

Come leggere la tabella

La tabella che segue, descrive il menù completo dei prodotti QC suddivisi per categorie:

frutta, verdura, cereali, carni, altre specialità.

Ogni categoria riunisce dei gruppi costituiti dai singoli prodotti; ogni gruppo prevede indicativamente determinati imballi, confezioni e strumenti di presentazione dei prodotti nei punti vendita (cartellini, fasce, ecc.), sui quali andrà applicato il marchio QC.

All'interno di ciascun gruppo alcuni prodotti sono sviluppati graficamente nelle tavole che seguono, come esempio del tipo di applicazione pratica del marchio QC.

Tale applicazione vale per tutti gli altri prodotti appartenenti al gruppo.

CATEGORIE	APPLICAZIONE
Frutta	<ul style="list-style-type: none"> • cassetta in cartone • cartellini per punti vendita • bollino adesivo per prodotto singolo • bollino per confezioni supermercato • sacchetti e vassoi in materiale plastico per alimenti • bollino adesivo per prodotto singolo • fascetta per cestine • cartellino per sacchetti a retina
Verdura	<ul style="list-style-type: none"> • cassette di cartone • cartellini per punti vendita • bollini, sacchi in materiale plastico per alimenti • cartellini per sacchi a retina • fascette per cestine e mazzetti • bollini confezioni per supermercato: sacchetti e vassoi in materiale plastico per alimenti • cartellini per punti vendita • bollino adesivo per singolo prodotto
Cereali	<ul style="list-style-type: none"> • bollini adesivi per: sacchetti sottovuoto scatole • bollini per sacchetti di carta
Carni	<ul style="list-style-type: none"> • cartellini per punti vendita • bollini adesivi per vassoi in materiale plastico per alimenti
Altre specialità (olio, vino, miele, conserve di pomodoro ed altre conserve vegetali, pane, uova, funghi)	<ul style="list-style-type: none"> • etichette • retro etichette vasetti, lattine • retro etichette bottiglie, vasetti, lattine, tetrapack • bollini adesivi per sacchetti carta e involucri in materiale plastico per alimenti • fascette • cartellini per sacchetti • retro etichette per vasetti • fascette per cestine

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.1 Tipo di marchio, sua collocazione e dimensioni in rapporto al marchio del prodotto cui viene affiancato

La scelta del tipo di marchio **orizzontale** o **verticale**, le sue dimensioni rispetto al marchio del prodotto a cui viene affiancato e la sua collocazione sul **fronte** o il **retro** dell'imballo e/o della confezione e/o dell'etichetta, sono a discrezione del Concessionario.



Si considerino quindi le tavole che seguono come esemplificative del tipo di applicazione corretta per le specifiche categorie. Per tutte le altre modalità di applicazione attenersi rigorosamente a quanto indicato dal regolamento.

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti



4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Frutta: esempio mele

Cassetta in cartone



Confezioni chiuse



Cartellino per punto vendita.




Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti


4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Frutta: esempio **fragole**

Fascetta per cestino



Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.





4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.


Frutta: esempio **castagne**

Cartellino per sacchetto a retina



Frutta: esempio **cocomero**

Singolo prodotto




4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Verdura: esempio pomodori

Cassetta di cartone



Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

Cartellini per punto







4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Verdura: esempio cipolle

Cartellino per sacchetto a ret




Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.


4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Verdura: esempio carote - asparagi



Foglietti per mazzetto



Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.





Cartellino per punto vendita

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Verdura: esempio zucca

Bollino per singolo prodotto







Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Cereali: esempio **riso**

Sacchetto sottovuoto e scatola




Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Cereali: esempio **farina**

Bollino adesivo per sacchetto di carta





Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Carni: esempio bovini

Bollino adesivo per vassoio in plastica



Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

Cartellino per punto vendita




4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Altre specialità: esempio **olio**

Etichetta e leaflet



Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Altre specialità: esempio piselli e conservati

Etichetta per vasetto




Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa.

Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor.

Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

Etichetta per lattina



4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

Altre specialità: esempio conserve di pomodoro


Etichetta per bottiglia



Etichetta per lattina



Etichetta per vasetto



Etichetta per tetrapack





4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Altre specialità: esempio uova

Fascetta



Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

4 - Applicazione del marchio su imballi, confezioni e singoli prodotti

4.2 Esempi di applicazione del marchio per categorie di prodotti

Altre specialità: esempio **funghi**

Fascetta per cestino



Etichetta per vassoio




Il marchio Qualità Controllata va posizionato presso il marchio d'impresa. Non deve mai essere utilizzato senza il marchio del prodotto e non deve essere affiancato da altre icone o sponsor. Nel caso in cui il marchio Qualità Controllata sia posto direttamente sul prodotto, il marchio d'impresa deve figurare nella confezione.

5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

5.1 Annunci stampa

Dimensioni del marchio e sua collocazione

Il marchio Qualità Controllata va posizionato nei pressi del marchio del prodotto, seguendo le indicazioni del paragrafo 3.6. Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.



5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

5.2 Affissione, manifesti e locandine

Dimensione del marchio e sua collocazione

Il marchio Qualità Controllata va posizionato sul fronte del cartello, insieme al marchio del prodotto.

Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.

La chiara leggibilità del marchio Qualità Controllata deve essere rispettata anche nel caso particolare di una consistente riduzione delle sue dimensioni in rapporto alle dimensioni del marchio del prodotto.

La larghezza minima del marchio non deve comunque essere inferiore a 7 cm.



5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

5.3 Cartelli stradali

Dimensione del marchio e sua collocazione

Il marchio Qualità Controllata va posizionato sul fronte del cartello, insieme al marchio del prodotto.

Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.

La chiara leggibilità del marchio Qualità Controllata deve essere rispettata anche nel caso particolare di una consistente riduzione delle sue dimensioni in rapporto alle dimensioni del marchio del prodotto.

La superficie del marchio non deve essere comunque inferiore al 3% del totale della superficie stampabile.

**ESEMPIO
6X3
USO
CORRETTO**



altri marchi
sponsor, icone, etc.

5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

5.4 Brochure istituzionali o di prodotto

Dimensione del marchio e sua collocazione

Il marchio Qualità Controllata può comparire nel fronte o nel retro di copertina, a fianco o sotto il marchio del prodotto, seguendo le indicazioni del capitolo 3.6.

Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.



**ESEMPIO
PRIMA DI COPERTINA
(FRONTE)**

**QUARTA
DI COPERTINA
(RETRO)**

Indirizzi



5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

5.5 Vetrofanie

Dimensione del marchio e sua collocazione


Il marchio Qualità Controllata va posizionato sul fronte del cartello, insieme al marchio del prodotto.

Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.

La chiara leggibilità del marchio Qualità Controllata deve essere rispettata anche nel caso particolare di una consistente riduzione delle sue dimensioni in rapporto alle dimensioni del marchio del prodotto.



**ESEMPIO
USO
CORRETTO**



5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

5.6 Stand

Dimensione del marchio e sua collocazione

Il marchio Qualità Controllata va posizionato sotto o a fianco al marchio del prodotto.

Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.

La chiara leggibilità del marchio Qualità Controllata deve essere rispettata anche nel caso particolare di una consistente riduzione delle sue dimensioni in rapporto alle dimensioni del marchio del prodotto.

Il marchio Qualità Controllata non deve essere usato per vestire pannelli o pareti di eventuali stand, senza essere affiancato dal marchio del prodotto.



5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale



5.7 Filmati

Dimensione del marchio e sua collocazione

Il marchio Qualità Controllata va posizionato sotto o a fianco del marchio del prodotto, seguendo le indicazioni del paragrafo 3.6. Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.

A causa della bassa definizione del video televisivo, solo in questo caso particolare, la larghezza minima del marchio si allarga a 7cm.

**ESEMPIO
USO
CORRETTO**



5 - Applicazione del marchio negli strumenti di comunicazione promozionale

5.8 Siti web, cd rom

Dimensione del marchio e sua collocazione

Il marchio Qualità Controllata va posizionato sotto o a fianco del marchio del prodotto, seguendo le indicazioni del paragrafo 3.6.

Non affiancare ad altri marchi, icone o sponsor.

Il marchio Qualità Controllata non deve in nessun caso essere animato o collegato ad effetti che ne alterino le caratteristiche tecniche descritte nel capitolo 3.

